REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BOLZANO

Seconda Sezione Civile

N. R.G. 3276/2025

in persona della Giudice Magdalena Costa ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado pendente tra:

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO (c.f. 00390090215), con l'avv. PELINO ENRICO e l'avv. GRIECO LUCIANA, giusta delega in atti;

PARTE RICORRENTE

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (C.F. 97139590588), *ex lege* con l'AVVOCATURA DELLO STATO;

PARTE RESISTENTE

Oggetto: ricorso *ex* artt. 152 d.lgs. n. 196/2003 e 10 d.lgs. n. 150/2011;

Conclusioni

Parte ricorrente:

Voglia la S.V. Ill.ma, alla luce delle ragioni suesposte da intendersi qui come ritrascritte, disattesa ogni deduzione ed eccezione avversaria, rifiutata ogni inversione dell'onere della prova

ii. in via principale, accertata la sussistenza delle ragioni tutte di opposizione esposte in narrativa, e da intendersi qui come integralmente ritrascritte, dichiarare nullo e/o annullare il provvedimento impugnato;

iii. in via gradata, in denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra, qualificare quale violazione minore l'inosservanza contestata, e per l'effetto riformare in mero ammonimento senza sanzione pecuniaria il provvedimento di ordinanza-ingiunzione impugnato, o, via ulteriormente gradata, applicare tutte le ravvisate

Firmato Da: MAGDALENA COSTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7fe49f2a6c6d08a94ac86450378c0dc0

diminuenti e le circostanze esposte in narrativa rispetto all'asserita violazione, e per l'effetto riformare il provvedimento di ordinanza-ingiunzione n. 531 del 25 settembre 2025 del Garante, riducendo proporzionalmente la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura che sarà ritenuta di giustizia;

iv. in ogni caso, per tutte le ragioni già esposte in narrativa, annullare l'ingiunzione a cancellare i dati raccolti nell'ambito del Progetto; annullare l'ulteriore ingiunzione consistente nel divieto di ogni ulteriore trattamento mediante dispositivi video, installati sul territorio della Provincia o, in virtù di convenzioni o altri accordi contrattuali, su quello di altri soggetti pubblici e impiegati nell'ambito del medesimo Progetto, e il conseguente obbligo di fornire riscontro adeguatamente documentato in merito alle iniziative intraprese al fine di dare attuazione a quanto ordinato; ordinare la rimozione della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione dal sito Internet dell'Autorità, rifiutata qualsiasi duplicazione della sanzione accessoria amministrativa, come in narrativa; ordinare l'annotazione dell'annullamento/nullità del provvedimento opposto nel registro interno del Garante, di cui all'art. 57, par. 1, lett. u) GDPR.

Con vittoria di spese (ivi incluso c.u., bollo e maturande), competenze e onorari del presente giudizio, accessori di legge tutti.

Parte resistente:

Contrariis reiectis,

ritenuto l'esposto in fatto e in diritto, rigettare l'avversario ricorso siccome inammissibile ed infondato in fatto e diritto, con integrale rifusione delle spese e degli onorari di lite.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Oggetto di causa

Con ricorso depositato in data 06/11/2025, la Provincia Autonoma di Bolzano ha proposto opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione n. 531/2025 del Garante per la protezione dei dati personali, eccependo – *in primis* – l'avvenuto decorso del termine perentorio per sanzionare, per cui l'ordinanza-ingiunzione impugnata dovrebbe essere annullata o dichiarata nulla.

Costituitosi con comparsa d.d. 29/12/2025, il Garante per la protezione dei dati personali

Firmato Da: MAGDALENA COSTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7fe49f2a6c6d08a94ac86450378c0dc0

ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.

2. Decisione

L'eccezione dell'avvenuto decorso del termine perentorio per sanzionare è fondata.

Il regolamento n. 2/2019 del Garante per la protezione dei dati personali disciplina la durata dei procedimenti presso il Garante (art. 2). Il punto 2 della Tabella B, allegata al regolamento, fissa per la comunicazione delle presunte violazioni *ex* art. 166 co. 5 del Codice privacy (d.lgs. n. 196/2003) un termine di "*120 giorni dall'accertamento della violazione per la notificazione della stessa ai residenti nel territorio della Repubblica*" (doc. 32 ricorrente).

Detto termine, secondo la Corte di Cassazione, va qualificato come termine perentorio e decorre dalla notifica della contestazione della violazione: "*In tema di trattamento dei dati personali, atteso che la complessiva attività procedimentale dell'Autorità Garante per la protezione, finalizzata all'accertamento di violazioni e alla irrogazione delle corrispondenti sanzioni, consta di due fasi, logicamente e cronologicamente distinte, una sanzionatoria in senso stretto e una, precedente, investigativa o preistruttoria, va ritenuto che il termine perentorio di centoventi giorni, previsto al punto 2 dell'allegato "B", del Regolamento del Garante n. 2 del 2019, si applica esclusivamente alla fase sanzionatoria e decorre dalla conclusione della precedente fase, che si identifica con l'accertamento delle violazioni ascritte al trasgressore e la notifica della relativa contestazione*" (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18583/2025, Rv. 674918 – 01).

Va ribadito che tale decisione è stata ultimamente confermata dalla Corte di Cassazione: "*Questa Corte, di recente, ha avuto occasione di affermare (con la sentenza n. 18583/2025, che si va a ripercorrere nei suoi tratti salienti), in relazione all'attività procedimentale del Garante volta all'accertamento di violazioni e all'irrogazione delle corrispondenti sanzioni, la distinzione, sul piano logico e cronologico, tra una fase sanzionatoria in senso stretto, come previsto dall'art. 166, comma 5, d. lgs. 196/2003, e una precedente fase investigativa o preistruttoria, a cui, invece, è dedicato il comma 4 del medesimo art. 166.*

Solo una volta esaurita la fase investigativa (o preistruttoria) disciplinata dall'art. 166, comma 4, d. lgs. 196/2003, l'Ufficio del Garante, a mente del successivo capoverso,

Firmato Da: MAGDALENA COSTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7fe49f2a6c6d08a94ac86450378c0dc0

"quando ritiene che gli elementi acquisiti nel corso delle attività di cui al comma 4 configurino una o più violazioni indicate nel presente titolo e nell'articolo 83, paragrafi 4, 5 e 6, del Regolamento, avvia il procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 3 notificando al titolare o al responsabile del trattamento le presunte violazioni".

L'elemento di raccordo tra la fase investigativa (o preistruttoria) di cui all'art. 166, comma 4, d. lgs. 196/2003 e quella sanzionatoria in senso stretto (la quale prende l'avvio con la notifica delle presunte violazioni, prevede una fase istruttoria vera e propria e culmina nell'adozione del provvedimento sanzionatorio, nel senso stabilito dall' art. 166, commi 5, 6, 7) è così costituito dal Regolamento del Garante n. 2/2019, che al punto 2 dell'allegato "B" ("Termini relativi a procedimenti individuati nel codice in materia di protezione dei dati personali") prevede, per l'esercizio dei poteri sanzionatori (art. 166, comma 5, d. lgs. 196/2003), un termine di centoventi giorni decorrente "dall'accertamento della violazione per la notificazione della stessa ai residenti nel territorio della Repubblica o 360 giorni per la notificazione ai residenti all'estero".

Questo termine di centoventi giorni per l'irrogazione della sanzione decorre dal definitivo accertamento dell'illecito ed impone l'esercizio del potere sanzionatorio, mediante l'invio della comunicazione di cui al combinato disposto degli artt. 12, commi 1 e 2, del regolamento del Garante n. 1/2019, e 166, comma 5, d. lgs. 196/2003, entro quattro mesi dalla conoscenza (accertamento) della violazione, pena l'esaurimento della potestà sanzionatoria" (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 984/2026).

La scrivente Giudice condivide l'orientamento della Corte di Cassazione e rinvia *per relationem* alla motivazione delle sentenze citate. Si ritiene, in particolare, che l'interpretazione fornita dalla Suprema Corte sia indispensabile per garantire la certezza giuridica e l'effettività del diritto di difesa. Al contrario, il termine prescrizionale quinquennale previsto dall'art. 28 della legge n. 689/1981, invocato dal Garante, non pare idoneo a soddisfare dette esigenze costituzionali.

Il termine dei 120 giorni, contemplato dal punto 2 della Tabella B, costituisce dunque termine perentorio che si applica alla fase sanzionatoria in senso stretto e che decorre dalla notifica della contestazione della violazione.

Firmato Da: MAGDALENA COSTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7fe49f2a6c6d08a94ac86450378c0dc0

Tanto stabilito, il Garante non contesta di aver emesso l'ordinanza-ingiunzione dopo 120 giorni dalla notifica della contestazione della violazione. È pacifico tra le parti, infatti, che l'ordinanza-ingiunzione del 25/09/2025, notificata in data 08/10/2025, è stata emessa dopo ben oltre 120 giorni dalla notificazione della contestazione, avvenuta in data 10/01/2025. Essendosi la potestà sanzionatoria del Garante esaurita, l'ordinanza-ingiunzione impugnata va annullata.

3. Spese

Le spese di lite sono regolate in base al principio di cui all'art. 91 c.p.c.

La liquidazione del compenso di avvocato avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM n. 55/2014: tabella n. 2, scaglione 26.000,01-52.000,00, parametri medi per le fasi di studio, introduzione e decisione, nonché il minimo per la fase istruttoria, stante la limitata attività processuale espletata.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,

1. **annulla** l'ordinanza-ingiunzione n. 531/2025, emessa dal Garante per la protezione dei dati personali nei confronti della Provincia Autonoma di Bolzano;
2. **condanna** il Garante per la protezione dei dati personali a rimborsare alla Provincia Autonoma di Bolzano a titolo di spese di lite, € 6.713,00 per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, € 545,00 per spese esenti, e successive necessarie.

Sentenza resa *ex* art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza.

03/03/2026

La Giudice

Magdalena Costa

(firma digitale)

Firmato Da: MAGDALENA COSTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7fe49f2a6c6d08a94ac86450378c0dc0